

ORIGINALE



Deliberazione CDA n. 7 del 26/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA DISCARICA DI CASTELLAMONTE, LOCALITÀ VESPIA, E DELLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI RIVAROLO CANAVESE, LOCALITÀ VERCELLINO. CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ AGRIGARDEN AMBIENTE. AVVIO PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 ATO-R approvava il "Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014" - P.d.A. Tale documento confermava - in attuazione dello studio sullo Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011, la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica sita nel Comune di Castellamonte, località Vespia. Il Piano d'Ambito stabiliva inoltre i flussi di rifiuti da smaltire nella discarica sita nel Comune di Castellamonte.
- La Discarica di Castellamonte era stata gestita dal Consorzio Azienda Servizi Ambiente, oggi in procedura di Amministrazione Straordinaria, ed era autorizzata con i seguenti provvedimenti:
 - Con D.G.R. n. 95-25936 del 21/06/1993 era stato autorizzato il progetto della discarica di 1° categoria per rifiuti solidi urbani ed assimilabili in Località Vespia presentato dal Consorzio tra le Comunità Montane Valle Sacra, Alto Canavese, Val Chiusella, Valli Orco e Soana . La discarica era stata classificata ai sensi della D.C.I. del 27/07/1984 come discarica di 1a categoria per rifiuti solidi urbani ed assimilabili, per un volume totale di 380.000 m3 di rifiuti.
 - Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 46151274/2005 del 30/03/2005 era stato approvato il Piano di Adeguamento della Discarica e contestualmente rilasciata una proroga all'autorizzazione allo smaltimento rifiuti fino al 31/12/2005.
 - Nel 2006 con D.D. 101-133561/2006 del 28 aprile 2006 era stato autorizzato un incremento volumetrico di circa 128.000 m3.
 - Il Progetto di ampliamento "Rimodellamento funzionale della successiva chiusura" della discarica era stato realizzato ai sensi del DLgs 36/03 con un ulteriore addossamento della vasca al versante lungo il lato est e la conseguente sopraelevazione.
 - Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 7123582/2008 del 7/03/2008, era stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del DLgs 59/2005, per un volume totale di 508.000 m3 di rifiuti (380.000 m3 + 128.000 m3).
 - In data 8 aprile 2010 veniva presentato il progetto di sopralzo della discarica per 22.800 m3. Tuttavia con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 10421519/2010 del 27/05/2010, veniva rilasciata l'Autorizzazione alla prosecuzione dell'Esercizio per un quantitativo massimo mensile di 3.200 tonnellate di rifiuti solidi urbani per una volumetria massima di ulteriori 15.000 m3, per un periodo di 4 mesi fino al 30/09/2010.
 - Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 82-17426/2011 del 11/05/2011, veniva rilasciata l'Autorizzazione alla prosecuzione dell'Esercizio per un quantitativo massimo mensile di 2.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani per una volumetria massima di ulteriori 7.800 m3 e un quantitativo totale di 530.800 m3. L'attività della discarica è cessata il 10/9/2011 per esaurimento dei volumi autorizzati.

Le autorizzazioni citate prevedevano, tra l'altro che le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovessero essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni trenta a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o sia causa di molestie.

- In data 27 maggio 2011 ASA presentava istanza per l'autorizzazione di una nuova vasca da 83.000 m3 da realizzarsi presso la Discarica di Castellamonte presentando il progetto definitivo denominato "Progetto di ampliamento della discarica controllata per rifiuti non pericolosi loc. Vespia, Comune di Castellamonte". In data 20/3/2012 si teneva la conferenza dei servizi finale dell'istruttoria di VIA a seguito della quale la Provincia di Torino esprimeva parere positivo di compatibilità ambientale (DGP 353 -13387 del 24.4.2012).

PREMESSO INOLTRE CHE:

- Anche la Discarica di Rivarolo Canavese era stata gestita dal Consorzio ASA ed era autorizzata con i seguenti provvedimenti:
 - Il Consorzio Azienda Igienico Ambientale Servizi di Rivarolo Canavese era stato autorizzato a svolgere le operazioni di smaltimento definitivo di rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati presso la discarica di Rivarolo, Località Vercellino, con DGP 103-10689/197 del 21/04/1988 (Lotto 1).
 - Successivamente il medesimo Consorzio era stato autorizzato a sopraelevare l'esistente impianto e a gestirlo fino alla data del 30/06/1998 con D.G.P. n. 48-161594/1996 del 07/11/1996 (Lotto 2), autorizzazione prorogata fino al 30/06/1999 con D.D. n. 158-212742 del 30/12/1998.
 - Tuttavia nel febbraio 1999, il Consorzio Azienda Igienico Ambientale Servizi di Rivarolo Canavese, aveva presentato istanza di autorizzazione per un progetto di ulteriore sopraelevazione dell'impianto esistente e per la prosecuzione dell'attività di smaltimento finale dei rifiuti presso lo stesso. A fronte del parere favorevole alla sopraelevazione espresso dal Magistrato per il Po di Parma, era stata rilasciata l'autorizzazione all'ampliamento e alla relativa attività di smaltimento fino al 30/06/2000 con D.G.P. n. 6-105057 del 30/06/1999 (Lotto 3). Con successiva nota del 13/07/1999, tuttavia, l'Autorità del Bacino del Fiume Po comunicava all'Amministrazione Provinciale di Torino che l'intervento di sopraelevazione della discarica rientrava all'interno della fascia B di esondazione del Torrente Orco, definita dal Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) di cui al D.P.C.M. del 23/07/1998, come area in cui è vietata l'installazione di discariche di qualsiasi tipo. A seguito dell'intervento dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, l'ampliamento del Lotto 3 mediante sopraelevazione della discarica non ha avuto seguito e la discarica, come da ultimo atto autorizzativo, ha terminato l'attività nel giugno 1999. La volumetria complessiva autorizzata è di 75.900 m3. La discarica è dotata di copertura definitiva.

DATO ATTO CHE:

- La Discarica di Castellamonte è stata caratterizzata da alcune criticità di difficile risoluzione.
- Nel corso del 2010, a seguito di problematiche ambientali e gestionali rilevate dall'ARPA Dipartimento di Torino, la Provincia di Torino emanava nei confronti dell'Azienda ASA, provvedimenti di diffida e di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; nello specifico i problemi riguardavano la gestione del percolato, della copertura dei rifiuti, delle acque meteoriche, del gas rilevato nel sottosuolo esterno nonché altri aspetti tecnico-gestionali (Determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 31-9055/2010 del 26/02/2010, n° 131-24500/2010 del 22/06/2010, n° 167-31885/2010 del 26/8/2010 e n° 217-39794/2010 del 28/10/2010).
- Anche nel corso del 2011 venivano emessi, nei confronti dell'Azienda, provvedimenti di diffida dell'autorizzazione (Determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 214-40046/2011 del 7/11/2011, n°223-40508/2011 del 10/11/2011 e n°229-41991/2011 del 17/11/2011, a seguito di problematiche gestionali e ambientali rilevate sempre dall'ARPA Dipartimento di Torino).

RILEVATO CHE:

- Il Consorzio Azienda Servizi Ambiente, in seguito alle molteplici difficoltà economiche che avevano impattato anche sulla gestione della discarica di Castellamonte, veniva dichiarato in stato d'insolvenza ex art. 8 D.lgs 270/99 con sentenza n. 6 del 18/2/2010 e contestualmente ammesso alla procedura di Amministrazione Straordinaria.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico nominava il Commissario Straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ASA con decreto del successivo 21 maggio 2010.
- In data 20 luglio 2010 il Commissario Straordinario presentava al Ministro dello Sviluppo Economico il "Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di ASA" e in data 23 novembre 2010 il "Programma Integrativo". Tali programmi prevedevano che il Commissario Straordinario procedesse, tra l'altro, alla cessione del ramo "rifiuti" del complesso aziendale facente capo ad ASA. Con decreto 29 luglio 2011, prot. n. 0147581, il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava quindi il Commissario Straordinario ad avviare la procedura di cessione di tutto o parte del complesso aziendale avente ad oggetto il "ramo rifiuti", comprendente il complesso aziendale "discariche e autorizzazioni".

- Considerato che l'affidamento della gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti urbani e relativo servizio è competenza di ATO-R ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali, lo svolgimento di una gara congiunta con la Procedura di Amministrazione Straordinaria di ASA - per la cessione del complesso aziendale "discariche e autorizzazioni" e contestualmente l'affidamento della realizzazione e gestione della discarica di Castellamonte e della gestione post-operativa della discarica di Rivarolo (quest'ultima in quanto appartenente al medesimo complesso aziendale) -, appariva lo strumento più idoneo per il soddisfacimento degli interessi comuni, e in particolare:
 - per quanto concerneva ATO-R, per la tutela dell'interesse pubblico sotteso sia all'espletamento di un servizio che fosse efficace, efficiente ed economico per il cittadino quale utente finale, sia a garantire la tutela della salute e dell'ambiente nella gestione operativa e post operativa delle discariche in oggetto;
 - per quanto concerneva il Commissario, per garantire il rilancio e lo sviluppo del complesso aziendale oggetto della cessione e per mantenere livelli occupazionali sostenibili.
- Pertanto con propria Deliberazione n. 16 del 27/12/2011, veniva approvata la Convenzione con la Procedura di Amministrazione Straordinaria del Consorzio Azienda ASA per l'espletamento di procedure di gara congiunte.
- Con successiva Deliberazione del consiglio di Amministrazione di ATO-R n. 1 del 14/3/2012 veniva approvato il bando di gara e relativi allegati mediante procedura aperta ai sensi art. 30 Codice dei Contratti (concessione di servizio), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 aprile 2012. Contestualmente, con la medesima deliberazione, ATO-R approvava le indicazioni tariffarie di riferimento per lo svolgimento del servizio di smaltimento da espletarsi presso la Discarica di Castellamonte, composte dalla Tariffa Massima di Smaltimento in discarica, dal contributo comunale ai sensi dell'art. 16 della allora vigente L.R. 24/02 e dagli altri contributi/ecotasse.
- Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, il 29 giugno 2012, perveniva una unica offerta della ditta Agrigarden srl con sede Amministrativa in Moncalieri (TO), Piazza Mercato 2, e sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 92, CF/P.Iva e n. R.I. di Torino: 09164600018.
- Con determinazione del Segretario di ATO-R n. 34 del 09/07/2012 veniva nominata la Commissione di Gara ed in data 10 agosto 2012 la Commissione di Gara procedeva all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto all'unica ditta offerente: Agrigarden srl.
- Nel frattempo in data 2 novembre scorso interveniva l'autorizzazione al Commissario Straordinario, da parte del competente Ministero, corredata dal parere del Comitato di Sorveglianza, a cedere il ramo aziendale "discariche e autorizzazioni" in esito alla gara in oggetto.
- In seguito all'espletamento con esito positivo, dei controlli e verifiche di rito previste per le gare pubbliche da parte della Stazione Appaltante, il RUP procedeva all'aggiudicazione definitiva con Determinazione n. 49 del 17 dicembre 2012; pertanto la Società "Agrigarden srl" veniva definitivamente individuata quale soggetto aggiudicatario:
 - della gestione della Discarica di Castellamonte località Vespia e relativo servizio di smaltimento;
 - della gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese località Vercellino.

RILEVATO INOLTRE CHE:

- Nel frattempo le criticità della discarica di Castellamonte permanevano senza risoluzione. A seguito dei sopralluoghi effettuati dall'ARPA Dipartimento di Torino il 26/01/2012 e il 7/03/2012, nei quali veniva confermato il persistere di alcune problematiche gestionali e ambientali già oggetto delle precedenti diffide, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 86-11909/2012 del 2/04/2012 e n° 86-11909/2012 del 2/4/2012 venivano emanate ulteriori diffide.
- A seguito della nota protocollo n° 36363 del 19/4/2013 con la quale ARPA Dipartimento Torino trasmetteva alla Provincia di Torino la relazione tecnica relativa ai sopralluoghi effettuati presso la discarica nei mesi di marzo e aprile 2013, nella quale veniva segnalato il permanere delle criticità già oggetto dei provvedimenti di diffida emanati nel corso del 2011 e 2012, con nota prot. n°74705/LB7/GLS/SR del 13/4/2013 veniva intimata all'Azienda l'adozione di tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione integrata Ambientale (D.D. n° 71-23582/2008 del 27/3/2008 e smi).
- Successivi sopralluoghi di ARPA in agosto e novembre 2013 rilevavano le persistenti condizioni di criticità ambientale (ed in particolare il riversamento del percolato nel Torrente Malesina) tanto da indurre il Sindaco della Città di Castellamonte a chiedere alla Prefettura di Torino di convocare un Tavolo di Crisi. Considerata la natura prettamente tecnica della problematica, la Prefettura demandava alla Provincia di Torino i provvedimenti ritenuti del caso.
- Pertanto con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 211- 46166/2013 la Provincia di Torino diffidava nuovamente l'Azienda ASA in Amministrazione Straordinaria affinché provvedesse con urgenza all'allontanamento del percolato dal corpo discarica.

- Solo nel settembre 2013 perveniva l'autorizzazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico alla vendita del complesso Aziendale alla società aggiudicataria, pertanto il Contratto di Servizio tra ATO-R e Agrigarden srl veniva sottoscritto in data 28/11/2013.
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo n. 122-49741/2013 del 10/12/2013 la Provincia di Torino prendeva atto della variazione di ragione sociale/titolarità dall'Azienda ASA alla Società Agrigarden srl, con riferimento all'attività di gestione della discarica sita in Località Vespia, Comune di Castellamonte (TO).
- In data 26/06/2014, la società Agrigarden srl presentava una nuova domanda di AIA, relativa al Progetto di Completamento della discarica esistente (consistente in una volumetria aggiuntiva di 30.000 m3).
- In data 29/06/2015 la Città Metropolitana di Torino, subentrata alla Provincia di Torino a seguito della Legge "Delrio" n°56/2014, emetteva il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 n. 105-19165/2015, per un volume totale di 613.800 m3 (di cui 530.800 m3 già autorizzati e comprensivi del volume pari a 23.600 m3 relativi al progetto Completamento e 83.000 m3 autorizzati con il medesimo atto n°105-19165/2015 relativi al progetto di Ampliamento).
- Successivamente in data 16/09/2014 Agrigarden comunicava ad ATO-R la scissione parziale proporzionale della Agrigarden srl a favore della società Agrigarden Ambiente srl trasferendo a quest'ultima il ramo discariche di cui al Contratto di Servizio stipulato.

CONSIDERATO CHE:

- Nel frattempo, con nota del 6/08/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela Del Territorio e del Mare, Prot. 0042442/GAB indirizzata a tutte le Regioni a firma dell'allora Ministro Andrea Orlando veniva emanata la cosiddetta Circolare Orlando in merito al "Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U.prot.GAB- 2009-0014963 del 30/06/2009". La succitata nota del 6/08/2013 precisava che le disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, "non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.". La Circolare del 6 agosto 2013 attuava:
 - le previsioni contenute nell'art. 6 lettera a) della Direttiva 1999/31 la quale dispone che gli Stati Membri provvedono affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati in discarica.
 - il D.Lgs 36/2003 di recepimento della Direttiva in questione che ha confermato tale principio.
 - il parere motivato prot. n. 9026 dell'1/6/2012 reso dalla Commissione Europea nella procedura di infrazione n. 2011/4021, che ha precisato che la raccolta differenziata spinta non può costituire un trattamento ai sensi dell'art. 6 lett. a) della direttiva citata.
- ATO-R con nota prot. 9187 del 17 marzo 2016, richiedeva al Ministero dell'Ambiente se l'avvio, senza trattamento preliminare, di un quantitativo residuale del rifiuto tal quale, proveniente dalla raccolta differenziata spinta, in discariche autorizzate, fosse compatibile con la Circolare citata. Il Ministero rispondeva con nota ns. prot. 9240 del 19/4/2016, conservata agli atti, precisando che tale possibilità non poteva essere consentita in quanto contraria ai principi comunitari e nazionali sopra enunciati.
- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente, tuttavia, non prevedeva impianti di pretrattamento per l'ambito torinese mentre l'impianto di incenerimento di Torino (Loc. Gerbido) era già stato autorizzato (luglio 2015) a saturazione del carico termico, ai sensi del Decreto Sblocca Italia, divenendo l'impianto di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti dell'ambito torinese.
- ATO-R, con nota del 18 maggio 2016, richiedeva ad Agrigarden se, a seguito dell'intervenuta presa di posizione del Ministero, intendesse procedere al pretrattamento dei rifiuti per riceverli in discarica; la società non rispondeva a tale formale sollecitazione.
- Pertanto, alla luce di quanto sopra, ATO-R prendeva atto nei relativi documenti di Piano d'Ambito, a partire dall'anno 2016, del prescritto superamento del sistema discarica, destinando tutti i rifiuti urbani indifferenziati raccolti nell'ambito all'impianto di incenerimento di Torino.

DATO ATTO CHE:

- L'attività di smaltimento di rifiuti presso la discarica di Castellamonte prendeva avvio soltanto il 13/06/2016 (pochi mesi dopo la nota del Ministero dell'Ambiente ns. prot. 9240 del 19/4/2016) a causa del permanere delle criticità dell'impianto a cui l'aggiudicatario non riusciva a porre rimedio. Pertanto l'impianto ha potuto

smaltire solo rifiuti speciali essendo stata esplicitamente esclusa dalla citata nota del Ministero la possibilità di smaltire rifiuti urbani non trattati in discarica.

- In ogni caso, a seguito dei sopralluoghi effettuati da Arpa Piemonte nei mesi di giugno, settembre e ottobre 2016 in cui venivano rilevate problematiche gestionali e ambientali (elevata acclività del fronte rifiuti, ristagni e trafileamento del percolato, mancanza di copertura giornaliera dei rifiuti, estrazione del biogas non idonea), con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n° 301 – 30554 / 2016 la Provincia di Torino emanava un provvedimento di diffida nei confronti della Società Agrigarden srl con contestuale sospensione dell'attività di smaltimento rifiuti in discarica. Il provvedimento diffidava la Società affinché garantisse il rispetto integrale delle prescrizioni autorizzative e delle previsioni progettuali di cui alla D.D. n° 105-19165/2015 del 29/06/2015 e smi, con particolare riferimento alle modalità di scarico dei rifiuti, di gestione del percolato, della copertura giornaliera, del gas di discarica, delle acque meteoriche. Veniva nel contempo sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi subordinandone la ripresa all'integrale completamento degli adempimenti prescritti ed alla relativa attestazione mediante la trasmissione agli Enti di una relazione tecnica.
- L'attività di smaltimento di rifiuti speciali è ripresa soltanto il 23/10/2017. Nel corso del 2017 sono state smaltite presso la discarica 556 tonnellate di rifiuti speciali da privati.
- In data 31/05/2018 interveniva la cessione della totalità delle quote di Agrigarden Ambiente alla Dimensione Ambiente, srl con socio unico, con sede in Borgomanero (NO), Via Vittorio Veneto n. 43.
- Attualmente la società Agrigarden Ambiente, appartenente alla nuova proprietà, gestisce la discarica smaltendo rifiuti speciali provenienti da privati su libero mercato.

CONSIDERATO PERTANTO CHE:

- La discarica, dall'aggiudicazione alla data odierna, non ha mai ricevuto rifiuti urbani indifferenziati visti i ritardi nell'avvio dell'attività e le criticità nella gestione a cui sono seguiti i divieti allo smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato in discarica imposti dalla sopravvenuta normativa e confermati per l'ambito di competenza dalla citata nota del Ministero dell'Ambiente ns. prot. 9240 del 19/4/2016.
- In ragione di ciò ATO-R non ha potuto considerare la discarica di Castellamonte come impianto di riferimento ai fini della programmazione definita in sede di Piano d'Ambito. Pertanto il Contratto di Servizio non ha mai esplicitato i propri effetti.
- ATO-R dal 2016 ad oggi, ha, di conseguenza, disposto, in sede di Piano d'Ambito, che i rifiuti urbani dei comuni potenzialmente interessati al conferimento presso la discarica fossero inviati a recupero nell'impianto di termovalorizzazione di Torino, in località Gerbido, mentre Agrigarden ha gestito la Discarica di Castellamonte ricevendo esclusivamente rifiuti speciali e non ha mai compiuto atti formali, né sollecitazioni informali, per chiedere ad ATO-R di ricevere rifiuti urbani.

Visto il parere legale reso dallo studio legale Robaldo Ferraris del 25/5/2020 ns. prot n. 361, conservato agli atti.

RITENUTO CHE:

- La nota del Ministero ns. prot. 9240 del 19/4/2016, conservata agli atti, abbia costituito un evento sopravvenuto alla stipula del Contratto di Servizio, non imputabile ad ATO-R o ad Agrigarden, inteso come "*factum principis*", che la giurisprudenza include fra le ipotesi di forza maggiore.
- Tale "*factum principis*" abbia reso impossibile l'esecuzione della prestazione principale ovvero lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati nella Discarica di Castellamonte, travolgendo anche tutte le obbligazioni secondarie discendenti e dipendenti dalla stessa ovvero, le attività affidate di gestione post operativa della medesima discarica e di gestione post operativa della discarica di Rivarolo Canavese, con la conseguenziale impossibilità giuridica per ATOR di poter esperire sulla post-conduzione qualsivoglia attività di controllo.
- La sostanziale impossibilità per le parti di dare esecuzione alle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale e la conseguente mutata natura della discarica di Castellamonte – adibita a rifiuti speciali –, debba portare al venir meno del vincolo contrattuale mediante lo strumento della risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto stipulato con la società Agrigarden del 28/11/2013 rep. n. 891.

RILEVATO CHE le obbligazioni relative alla gestione operativa e post operativa degli impianti continueranno ad essere in capo al gestore per espressa previsione di legge e prescrizioni autorizzative, in quanto a seguito della risoluzione contrattuale verrebbe a mancare la fonte negoziale ma non quella di natura normativa gravante sul proprietario.

RITENUTO PERTANTO DI:

- avviare il procedimento finalizzato alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del Contratto di Servizio del 28/11/2013 rep. n. 891 con la società Agrigarden.

- stabilire quale termine di conclusione del presente procedimento 180 giorni.

VISTO l'art. 13 dello Statuto consortile che prevede, tra gli atti fondamentali dell'Assemblea, *“la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti”*.

DATO ATTO CHE le risultanze della fase istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento saranno trasmesse all'Assemblea di ATO-R, già informata nella seduta del 29/4/2021, per le determinazioni di competenza.

Visto il D.lgs 152/2006

Visto il D.lgs 36/2003

Vista la L.R. 24/2002

Vista la L.R. 1/2018 e s.m.i.

Visto lo Statuto di ATO-R

Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Testo Unico suddetto.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Manuela Genovese		X
Angela Massaglia	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate a farne parte integrante e sostanziale, il procedimento finalizzato alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del Contratto di Servizio del 28/11/2013 rep. n. 891, stipulato con la società Agrigarden.
- 2) Di stabilire, quale termine di conclusione del presente procedimento, 180 giorni decorrenti dalla data di esecutività del presente atto.
- 3) Di dare atto che le obbligazioni relative alla gestione operativa e post operativa degli impianti continueranno ad essere in capo al gestore per espressa previsione di legge e prescrizioni autorizzative, in quanto a seguito della risoluzione contrattuale di cui al presente procedimento

verrebbe a mancare la fonte negoziale ma non quella di natura normativa gravante sul gestore e proprietario.

- 4) Di trasmettere il presente atto agli enti e soggetti interessati dal presente procedimento, in particolare: Agrigarden Ambiente, Comune di Castellamonte, Comune di Rivarolo, Consorzio Canavesano Ambiente, Città Metropolitana di Torino.
- 5) Di trasmettere le risultanze della fase istruttoria che sarà svolta nell'ambito del presente procedimento, all'Assemblea di ATO-R, per le determinazioni di competenza.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO
(f.to in originale)

Il Presidente
Avv. Maurizio ROSSI
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott. ssa Federica CANUTO
(f.to in originale)